



COMUNE DI LOVERÈ
PROVINCIA DI BERGAMO




www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 27/12/2022**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO
DI NETTEZZA URBANA**



SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 – Finalità della gestione dei rifiuti
- Art. 3 – Principi generali di comportamento
- Art. 4 – Classificazione
- Art. 5 – Oneri dei produttori e dei detentori
- Art. 6 – Oggetto della raccolta differenziata
- Art. 7 – Gestione dei rifiuti
- Art. 8 – Zone di raccolta dei rifiuti
- Art. 9 – Modalità della raccolta
- Art. 10 – Pulizia e disinfezione dei contenitori
- Art. 11 – Attività vietate
- Art. 12 – Conferimento dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli, degli sfalci e delle potature
- Art. 13 – Periodicità della raccolta
- Art. 14 – Servizi per non residenti e seconde case
- Art. 15 – Postazione multiraccolta ID Point per seconde case
- Art. 16 – Centro di Raccolta
- Art. 17 – Associazioni ambientaliste ed organizzazioni di volontariato
- Art. 18 – Autosmaltimento
- Art. 19 – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni
- Art. 20 – Modalità di espletamento del servizio di spazzamento strade e parcheggi
- Art. 21 – Modalità di espletamento del servizio di svuotamento cestini stradali
- Art. 22 – Spazzamento delle foglie
- Art. 23 – Pulizia delle aree private
- Art. 24 – Lavaggio e disinfezione delle strade
- Art. 25 – Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali
- Art. 26 – Pulizia del mercato e delle aree pubbliche utilizzate da privati
- Art. 27 – Sgombero della neve
- Art. 28 – Conferimento dei rifiuti nelle zone esterne al servizio di raccolta
- Art. 29 – Attività stagionali: modalità di gestione del servizio
- Art. 30 – Rifiuti cimiteriali
- Art. 31 – Animali morti
- Art. 32 – Siringhe
- Art. 33 – Automezzi
- Art. 34 – Stazioni di trasferimento
- Art. 35 – Modalità dello smaltimento
- Art. 36 – Gestione dei rifiuti speciali
- Art. 37 – Obblighi dei produttori



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

- Art. 38 – Principi fondamentali del servizio
- Art. 39 – Informazioni e comunicazioni all'utente
- Art. 40 – Espletamento del servizio mediante affidamento
- Art. 41 – Sanzioni
- Art. 42 – Disposizioni finali

ALLEGATO A

Unici punti di raccolta autorizzati sul territorio comunale

ALLEGATO B

Tabella dotazioni annuali sacchi

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

ALLEGATO D

Modalità e tempistiche delle pulizie

ALLEGATO E

Svuotamento cestini stradali



Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio di nettezza urbana anche in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. "Testo Unico Ambientale" in materia di gestione di rifiuti, dal D.Lgs. 205/2010 e dal D.Lgs. 116/2020 "Decreto rifiuti".

Art. 2 - Finalità della gestione dei rifiuti


Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono, ormai, una realtà della società attuale, e che una forte riduzione della loro quantità sia a livello di produzione che a livello di smaltimento si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune:

- la riduzione della produzione complessiva di rifiuti prodotti, anche al fine dell'obiettivo più generale di contenimento e di controllo della spesa;
- la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da imballaggio primario e secondario, la massimizzazione del recupero di materie "seconde" dai rifiuti ed il progressivo aumento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti;
- il miglioramento del decoro cittadino, e comunque più in generale l'obiettivo di tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione rifiuti, anche mediante l'attuazione di modalità di svolgimento dei servizi più vicine alle esigenze dell'utente, nonché una puntuale e capillare attività di formazione e informazione;
- assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando, oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività, anche quelle ambientali, favorendo anche il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche.

Art. 3 - Principi generali di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;



- devono essere rispettati **i giorni di raccolta e gli orari di esposizione** dei rifiuti previsti dal calendario fornito dal Comune di Lovere e scaricabile dal sito internet, per ogni tipologia di rifiuto specifico. L'utente che deposita per strada i propri rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti è punibile con sanzioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dei Regolamenti comunali vigenti.

Art. 4 – Classificazione

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle modifiche riportate dal D.Lgs 116/2020, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

- **Rifiuti Urbani**

Sono rifiuti urbani:

A.1 **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

A.2 **i rifiuti ingombranti**, rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che a causa del loro eccessivo peso o volume non possono essere conferiti nei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

A.3 **i rifiuti organici** (umido) a componente fermentescibile/biodegradabile comprendente scarti alimentari e di cucina; a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

A.4 **il rifiuto riciclabile** per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

A.5 **il rifiuto secco non riciclabile** ovvero non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

A.6 **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, foglie, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

A.7 **i rifiuti pericolosi**: vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti, altri rifiuti contenenti mercurio, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.

A.8 **i rifiuti esterni** costituiti dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in:

A.8.1 **Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali** giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

A.8.2 **Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana** di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.



A.9 **i rifiuti cimiteriali** ovvero i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.8 e A.9.

• **B) Rifiuti Speciali**

Sono rifiuti speciali:

B.1 **i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;**

B.2 **i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione:** i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

B.3 **i rifiuti da lavorazioni industriali;**

B.4 **i rifiuti da lavorazioni artigianali;**

B.5 **i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;**

B.6 **i rifiuti sanitari** che derivano da strutture pubbliche o private.

B.7 **i macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;**

B.8 **i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.**

• **C) Rifiuti Pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 5 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore, che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - autosmaltimento dei rifiuti;
 - conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia adempiuto alle norme in materia.

Art. 6 - Oggetto della raccolta differenziata

1. È istituita la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle attività domestiche e non domestiche (rifiuti urbani). Oggetto della raccolta differenziata sono:
 - imballaggi primari da qualsiasi materia costituiti (vetro, alluminio, plastica, metallo, carta, cartone, ecc.);
 - imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio;
 - carta e cartone;



- pile e batterie esauste;
- rifiuti di natura organica umida;
- prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati;
- rifiuti da prodotti etichettati T e/o F e relativi contenitori;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- tessuti, calzature e prodotti da abbigliamento messi a rifiuto;
- lampade fluorescenti e più in generale a scarica e tubi catodici;
- oli minerali, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
- oli, grassi vegetali e animali e residui della cottura di alimenti;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti inerti;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed altri luoghi pubblici.

2. Ogni anno viene determinata con delibera di Giunta Comunale una quota dedicata per la parte di autoconsumo.

Art. 7 - Gestione dei rifiuti


La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- a) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate successivamente nel presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:
 - conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati;
- b) trasporto effettuato con idonei automezzi, in osservanza alle norme igienico sanitarie vigenti;
- c) riutilizzo, riciclaggio e recupero per la maggior parte possibile dei rifiuti prodotti;
- d) smaltimento di quanto non recuperato dalla raccolta differenziata secondo le normative vigenti.

Art. 8 - Zone di raccolta dei rifiuti

1. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale e viene espletato con le seguenti modalità:

- a) metodo di raccolta **“porta a porta”** per le frazioni
 - frazione organica (umido)
 - frazione rifiuto indifferenziato non riciclabile (secco)
 - frazione plastica e imballaggi di plastica
 - frazione carta e cartone
 - frazione vetro e lattine
- b) mediante **conferimento esclusivo presso il Centro di Raccolta** a Castro e/o **servizio di raccolta domiciliare su chiamata** (a pagamento o gratuito a seconda della casistica riportata nel presente regolamento)
 - ingombranti



- beni durevoli per uso domestico
 - c) mediante il posizionamento di **appositi contenitori sul territorio comunale** per le seguenti tipologie di rifiuto
 - pile esauste
 - farmaci scaduti
 - indumenti usati
 - d) mediante **conferimento esclusivo presso il Centro di Raccolta** a Castro per le seguenti tipologie di rifiuto
 - Batterie per auto
 - Pile esauste
 - Sfalci e ramaglie
 - Legno
 - Ingombranti
 - Ferro e Metalli
 - Olii vegetali e minerali
 - Carta e cartone
 - Farmaci
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
2. Al fine della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani sono da considerare come zone servite le zone servite dal servizio di raccolta domiciliare.
3. Gli insediamenti sparsi nonché le zone del centro abitato difficilmente raggiungibili (accessi su strade strette, vicoli, porticati e scalinate) sono tenuti a conferire i propri rifiuti al più vicino **punto di raccolta autorizzato**, come da elenco allegato (allegato A), rientrando nella zona perimetrata e servita. Tali punti di raccolta autorizzati vengono evidenziati sul territorio con appositi cartelli e ne viene data comunicazione agli utenti fruitori.
4. Gli insediamenti sparsi e le case isolate, non raggiungibili dai mezzi della raccolta, che risultano avere una distanza superiore a **200 mt** rispetto al più vicino punto di raccolta autorizzato, possono richiedere una agevolazione tariffaria presentando apposita domanda presso l'ufficio tributi.

Art. 9 - Modalità della raccolta

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio, il Comune di Lovere fornisce gratuitamente ad ogni singola utenza il kit per la raccolta differenziata con il metodo **“porta a porta”**, composto da:
- bidoncino in plastica di colore VERDE, antirandagismo, con stampato il logo “Comune di Lovere” ed una numerazione progressiva, capienza 23 litri, per la raccolta differenziata della frazione Umido, con bidoncino marrone da sottolavello.
 - bidoncino in plastica di colore BLU, con stampato il logo “Comune di Lovere” ed una numerazione progressiva, capienza 40 litri, per la raccolta differenziata della frazione Vetro e Lattine.
 - sacchetti di colore GIALLO, trasparenti, con stampato il logo “Comune di Lovere”, capienza 110 litri, per la raccolta della frazione plastica.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO




www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

- sacchetti di colore ROSSO capienza 30 litri (per le utenze domestiche) e di colore AZZURRO capienza 110 litri (per le utenze non domestiche), trasparenti, con stampato il logo “Comune di Lovere”, per la raccolta della frazione secco.

2. L'utente del servizio di raccolta differenziata porta a porta deve seguire le seguenti regole:

- I rifiuti devono essere conferiti negli appositi sacchi e/o contenitori, a seconda del tipo di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
- L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.
- Il rifiuto non deve mai essere depositato sfuso sul suolo.
- I sacchi devono essere ben chiusi ed integri.
- Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto e/o rifiuto a terra, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana dovrà segnalare il fatto all'utente tramite la procedura di non conformità di cui ai punti seguenti del presente articolo e l'utente verrà avvisato che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.
- Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto con le cadenze riportate nell'apposito calendario che il Comune di Lovere in collaborazione con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana predisporrà e fornirà all'utenza. In caso di smarrimento l'utente potrà richiederne copia allo sportello di distribuzione presso il Comune di Lovere, nei giorni ed orari di apertura, o consultarlo sul sito web del Comune di Lovere.
- L'utente dovrà esporre i sacchi e/o contenitori, sulla pubblica via, in prossimità dell'ingresso alla propria proprietà, nei giorni e con le modalità indicati dal Comune di Lovere nell'apposito calendario.
- **Il sacco e/o contenitore saranno conferiti da parte delle utenze dopo le ore 20,00 del giorno precedente alla raccolta e comunque entro le ore 6,00 del giorno stessi di ritiro della singola frazione di rifiuto.**
- Per pesi superiori a Kg 20 è necessario utilizzare idonei contenitori che possono essere movimentati meccanicamente dagli automezzi adibiti alla raccolta (per informazioni rivolgersi al Gestore del Servizio di Igiene Urbana).
- I sacchi e/o contenitori dovranno essere esposti in prossimità degli ingressi alla proprietà privata e/o nei punti di raccolta autorizzati esclusivamente per i casi previsti nell'elenco allegato (allegato A).
- La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Comune di Lovere come punti di raccolta autorizzati (Allegato A), dove l'utente colloca il contenitore.
- I sacchi e/o contenitori devono essere posti in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
- **I contenitori dopo lo svuotamento dovranno essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno di raccolta della singola frazione di rifiuto.**
- I sacchi e/o contenitori che presentano all'interno materiale non conforme (erronea separazione delle frazioni di rifiuto) e/o il conferimento di rifiuti in contenitori e/o sacchi non conformi, non verranno ritirati. L'utente verrà avvertito mediante l'apposizione dell'**adesivo di non conformità sul sacco o sul bidoncino**, nel quale viene riportata la motivazione della mancata raccolta. L'utente dovrà provvedere a ritirare il rifiuto non



conforme ed a conferirlo nuovamente nelle modalità corrette nei giorni ed orari della raccolta. Inoltre potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.

- È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
- Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste ai sensi della Legge 689/1981.

3. MODALITÀ RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)

- I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di **sacchi biodegradabili e compostabili (Mater-bi)** a perdere, ben chiusi, e collocati all'interno di:
 - a) bidoncino in plastica di colore VERDE con stampato il logo "Comune di Lovere" ed una numerazione progressiva, da esterno, capienza 23 litri, dotato di chiusura antirandagismo per le utenze domestiche (fornito dal Comune di Lovere).
 - b) bidone in plastica di colore VERDE da esterno, di varia volumetria, dotato di chiusura antirandagismo per le utenze non domestiche (attività di ristorazione in genere). La fornitura dei bidoni è a carico dell'utenza non domestica.
- La cura e la pulizia dei contenitori consegnati sono a carico dell'utenza.
- I bidoncini saranno posizionati dall'utente al piano stradale, posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso civico sulla pubblica via (senza creare ingombro alla circolazione, come da Regolamento di Polizia Locale).
- Per gli insediamenti sparsi nonché le zone del centro abitato difficilmente raggiungibili (accessi su strade strette, vicoli, porticati e scalinate) i bidoncini verranno conferiti nei punti di raccolta autorizzati (come da elenco Allegato A).
- È facoltà degli insediamenti condominiali utilizzare contenitori collettivi di maggiori dimensioni, che siano conformi alle indicazioni comunali.
- Il materiale della frazione umida dovrà essere racchiuso in sacchetti biodegradabili del tipo Mater-bi ben chiusi.
- In caso di smarrimento, deterioramento e/o furto del contenitore sopracitato, le spese per l'acquisto del nuovo contenitore saranno ad esclusivo carico del contribuente. L'utente deve darne comunicazione allo sportello di distribuzione presso il Comune di Lovere richiedendo il rilascio di un nuovo bidoncino. Il personale allo sportello provvede ad abbinare all'utente il nuovo numero di bidoncino. La consegna di nuovo bidoncino comporta il pagamento di una somma stabilita annualmente dalla Giunta comunale, salvo comprovato danneggiamento da parte del Gestore del Servizio di Igiene Urbana.

4. MODALITÀ RACCOLTA FRAZIONE INDIFFERENZIATA (SECCO)

- I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchetti di colore ROSSO capienza 30 litri (per le utenze domestiche) e di colore AZZURRO capienza 110 litri (per le utenze non domestiche), trasparenti, con stampato il logo "Comune di Lovere".
- I sacchi saranno posizionati dall'utente al piano stradale, posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso civico sulla pubblica via (senza creare ingombro alla circolazione, come da Regolamento di Polizia Locale).
- Per gli insediamenti sparsi nonché le zone del centro abitato difficilmente raggiungibili (accessi su strade strette, vicoli, porticati e scalinate) i sacchi verranno conferiti nei punti di raccolta autorizzati (come da elenco Allegato A).
- L'utente dovrà utilizzare esclusivamente i sacchi forniti dal Comune di Lovere annualmente.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it


- Il Comune di Lovere fornisce ad ogni singola utenza il kit annuale gratuito di sacchi per la raccolta della frazione secca, calcolati come da tabella allegata (Allegato B).
- In caso di presenza nel nucleo familiare di persone allettate e/o che utilizzano presidi medico-sanitari e/o bambini minori di tre anni che utilizzano pannolini, l'utente dovrà consegnare al personale addetto alla distribuzione dei sacchi apposita autodichiarazione compilata e firmata che attesta tale situazione (Allegato C), ed avrà diritto gratuitamente a:
 - n. 2 rotoli gratuiti in più ogni bambino
 - una dotazione aggiuntiva gratuita pari al doppio della dotazione annuale spettante ogni persona allettata e/o con criticità.
- Al decadere della situazione di criticità di cui sopra l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti.
- Ulteriori dotazioni aggiuntive di sacchi potranno essere ritirate allo sportello di distribuzione presso il Comune di Lovere, nei giorni ed orari di apertura. Il costo delle dotazioni aggiuntive di sacchi per la frazione indifferenziata (secco) viene stabilito annualmente dalla Giunta comunale.

5. MODALITÀ RACCOLTA FRAZIONE PLASTICA

- I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchetti di colore GIALLO capienza 110 litri, trasparenti, con stampato il logo "Comune di Lovere".
- I sacchi saranno posizionati dall'utente al piano stradale, posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso civico sulla pubblica via (senza creare ingombro alla circolazione, come da Regolamento di Polizia Locale).
- Per gli insediamenti sparsi nonché le zone del centro abitato difficilmente raggiungibili (accessi su strade strette, vicoli, porticati e scalinate) i sacchi verranno conferiti nei punti di raccolta autorizzati (come da elenco allegato).
- Il Comune di Lovere fornisce gratuitamente ad ogni singola utenza i sacchi per la raccolta della frazione plastica, secondo le quantità riportate nella tabella allegata (Allegato B).
- Ulteriori dotazioni aggiuntive di sacchi potranno essere ritirate allo sportello di distribuzione presso il Comune di Lovere, nei giorni ed orari di apertura.
- I sacchi dovranno essere dall'aspetto trasparente in modo tale da garantire una prima ispezione visiva del contenuto del sacco chiuso da parte dell'operatore, di materiale abbastanza robusto da garantire la tenuta del peso dei rifiuti contenuti.
- Dovranno essere ben chiusi e i materiali all'interno dovranno essere liberi e ben visibili e non contenuti in altri sacchetti. Tutti i materiali dovranno essere puliti e non contenere residui di prodotto al loro interno.
- È fatto divieto di inserire sacchetti in Mater-bi e/o rifiuti di tipologia diversa dalla plastica.
- Considerata la complessità merceologica dei diversi prodotti comunemente denominati "plastica", si rimanda alle tipologie che si possono conferire come previsto da CO.RE.PLA. (Consorzio Recupero Plastica), visionabili sul sito del Gestore del Servizio di Igiene Urbana o consultabili sull'opuscolo "Riciclabolario" sul sito del Comune di Lovere.

6. MODALITÀ RACCOLTA FRAZIONE CARTA E CARTONE

- I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze posizionando il materiale opportunamente compattato in contenitori di cartone o rigidi, di facile svuotamento, o in pacchi tenuti con lo spago. L'utente dovrà evitare che la carta possa venire dispersa da vento o altro sulla pubblica via.



- È necessario provvedere a togliere graffette di metallo o nastro adesivo dal materiale conferito, poiché ciò non rende tale rifiuto riciclabile
- I rifiuti opportunamente compattati saranno posizionati dall'utente al piano stradale, posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso civico sulla pubblica via (senza creare ingombro alla circolazione, come da Regolamento di Polizia Locale).
- Per gli insediamenti sparsi nonché le zone del centro abitato difficilmente raggiungibili (accessi su strade strette, vicoli, porticati e scalinate) i sacchi verranno conferiti nei punti di raccolta autorizzati (come da elenco Allegato A).

7. MODALITÀ RACCOLTA FRAZIONE VETRO E LATTINE


- I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze collocati all'interno di:
 - c) bidoncino in plastica di colore BLU, con stampato il logo "Comune di Lovere" ed una numerazione progressiva, da esterno, capienza 40 litri, dotato di chiusura antirandagismo per le utenze domestiche (fornito dal Comune di Lovere).
 - d) bidone in plastica da esterno, di varia volumetria, dotato di chiusura antirandagismo per le utenze non domestiche e commerciali (attività di ristorazione in genere).
- La cura e la pulizia dei contenitori consegnati sono a carico dell'utenza.
- Tutti i materiali dovranno essere puliti e non contenere residui di prodotto al loro interno.
- I bidoncini saranno posizionati dall'utente al piano stradale, posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso civico sulla pubblica via (senza creare ingombro alla circolazione, come da Regolamento di Polizia Locale).
- Per gli insediamenti sparsi nonché le zone del centro abitato difficilmente raggiungibili (accessi su strade strette, vicoli, porticati e scalinate) i bidoncini verranno conferiti nei punti di raccolta autorizzati (come da elenco Allegato A).
- È facoltà degli insediamenti condominiali utilizzare contenitori collettivi di maggiori dimensioni, che siano conformi alle indicazioni comunali.
- In caso di smarrimento, deterioramento e/o furto del contenitore sopracitato, le spese per l'acquisto del nuovo contenitore saranno ad esclusivo carico del contribuente. L'utente deve darne comunicazione allo sportello di distribuzione presso il Comune di Lovere richiedendo il rilascio di un nuovo bidoncino. Il personale allo sportello provvede ad abbinare all'utente il nuovo numero di bidoncino. La consegna di nuovo bidoncino comporta il pagamento di una somma stabilita annualmente dalla Giunta comunale salvo comprovato danneggiamento da parte del Gestore del Servizio di Igiene Urbana.

8. MODALITÀ RACCOLTA PILE ESAUSTE

- Il servizio prevede il posizionamento e lo svuotamento dei contenitori appositi presenti sul territorio Comunale.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire e modificare il numero e la posizione dei contenitori presenti sul territorio comunale.
- La raccolta viene attuata da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi.
- Le pile potranno essere sempre conferite direttamente dagli utenti presso il Centro di Raccolta autorizzato a Castro, nei giorni ed orari di apertura.

9. MODALITÀ RACCOLTA FARMACI SCADUTI

- Il servizio prevede il posizionamento e lo svuotamento dei contenitori appositi presenti sul territorio Comunale, preferibilmente localizzati nei pressi delle farmacie.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire e modificare il numero e la posizione dei contenitori presenti sul territorio comunale.
- La raccolta viene attuata da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi.
- I farmaci scaduti potranno essere sempre conferiti direttamente dagli utenti presso il Centro di Raccolta autorizzato a Castro, nei giorni ed orari di apertura.

10. MODALITÀ RACCOLTA INDUMENTI USATI

- Il servizio di raccolta indumenti usati viene effettuato esclusivamente attraverso il conferimento nei contenitori appositi presenti sul territorio Comunale, nel numero e posizione definiti dall'amministrazione comunale.

11. Tutti gli altri rifiuti non citati specificatamente, provenienti dalle civili abitazioni, dovranno essere conferiti presso l'apposito Centro di Raccolta comunale, nei giorni ed orari di apertura riportati sul calendario di raccolta.


12. Nel caso di utilizzo di contenitori più capienti, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana individuerà le modifiche organizzative necessarie all'espletamento al meglio delle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

Art. 10 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Sia i contenitori forniti dal Comune che, eventualmente, quelli condominiali e/o quelli delle attività non domestiche e commerciali, andranno opportunamente periodicamente lavati e disinfettati a cura dell'utente, per evitare situazioni di particolare degrado igienico-sanitario.
2. Nel caso di fuoriuscita dei rifiuti, l'utente dovrà provvedere alla pulizia del suolo pubblico.
3. Nel caso in cui la fuoriuscita dei rifiuti avvenga durante la fase di raccolta per colpa dell'esecutore del servizio, la pulizia sarà a carico di quest'ultimo.

Art. 11 - Attività vietate

1. È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui al comma precedente è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone, con ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei



diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

4. È vietato depositare sul suolo o all'interno del contenitore per l'umido, rifiuti sciolti e rifiuti liquidi di qualsiasi sorta. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi biodegradabili che ne evitino la dispersione.

5. È vietato immettere nei contenitori della frazione umida e del vetro e lattine e nei diversi sacchi (giallo, rosso e azzurro), rifiuti diversi da quelli ai quali questi sono destinati.

6. È vietato depositare i rifiuti della frazione umida nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura del coperchio. È altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti nel luogo di loro produzione e sino allo svuotamento del contenitore da parte del personale a ciò addetto, oppure si adopera per acquistare un secondo contenitore, con le stesse modalità riportate all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento.

7. Sono inoltre vietati tutti i comportamenti non conformi al Regolamento di Polizia Urbana di questo Comune.

Art. 12 - Conferimento dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli, degli sfalci e delle potature

1. **I rifiuti ingombranti** sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che a causa del loro eccessivo peso o volume non possono essere conferiti nei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato. Per questo motivo sono conferiti, a cura del produttore, al Centro di Raccolta autorizzato a Castro, nei giorni ed orari di apertura.

- In caso di impossibilità da parte dell'utente di conferire il rifiuto ingombrante presso il Centro di Raccolta, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana è disponibile ad effettuare il **ritiro a domicilio a pagamento** di tale rifiuto, previo accordo con l'utente stesso mediante compilazione del modello scaricabile sul sito del Gestore del Servizio di Igiene Urbana. I rifiuti ingombranti dovranno essere posti fuori dall'abitazione e comunque in punti facilmente raggiungibili dai mezzi adibiti al ritiro.
- Nel caso di utenti con più di 75 anni di età, le persone con disabilità e gli invalidi civili, il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti può essere effettuato **gratuitamente**, previo accordo con l'utente stesso mediante compilazione del modello scaricabile sul sito del Gestore del Servizio di Igiene Urbana e presentazione della documentazione comprovante l'avente diritto. I rifiuti ingombranti dovranno essere posti fuori dall'abitazione e comunque in punti facilmente raggiungibili dai mezzi adibiti al ritiro.
- In ogni caso il conferimento di ingombranti e/o il ritiro domiciliare degli stessi può essere effettuato fino a un massimo di n. 2 pezzi al mese.

2. **Gli sfalci e le potature dei giardini** sono conferiti, a cura del produttore, al Centro di Raccolta autorizzato a Castro, nei giorni ed orari di apertura.

3. **I beni durevoli per uso domestico** (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o, eventualmente, conferiti presso il Centro di Raccolta autorizzato a Castro, nei giorni ed orari di apertura.

4. È vietato abbandonare i rifiuti ingombranti, i beni durevoli, gli sfalci e le potature, sul territorio comunale, sia sul suolo pubblico che privato.



Art. 13 - Periodicità della raccolta


1. La periodicità della raccolta verrà opportunamente stabilita in relazione alle necessità riscontrate tempo per tempo, pur nel rispetto degli indirizzi minimi stabiliti nei commi successivi.
2. La raccolta della **frazione umida** dovrà essere effettuata in giorno feriale con cadenza almeno bisettimanale.
3. La raccolta della **frazione secca non riciclabile** dovrà essere effettuata in giorno feriale con cadenza almeno settimanale.
4. La raccolta della **frazione plastica** dovrà essere effettuata in giorno feriale e con cadenza almeno settimanale.
5. La raccolta della **frazione carta e cartone** dovrà essere effettuata in giorno feriale e con cadenza almeno settimanale.
6. La raccolta della **frazione vetro, lattine e barattolame** dovrà essere effettuata in giorno feriale e con cadenza almeno quindicinale.

Art. 14 - Servizi per non residenti con seconde case

1. Agli utenti non residenti, possessori di seconde case all'interno del territorio comunale, che occupano saltuariamente o stagionalmente tali immobili di proprietà e che non riescono ad essere presenti in loco il giorno fissato in calendario per la raccolta delle differenti tipologie di rifiuti, il Comune di Lovere garantisce, in accordo con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, l'attivazione di modalità particolari e specifiche che permettano di conferire i rifiuti delle cinque frazioni raccolte con il sistema del "porta a porta" (umido, carta, plastica, vetro e lattine, secco non riciclabile) anche in alcuni giorni non riportati a calendario, in una struttura multiraccolta denominata ID-Point opportunamente predisposta presso il piazzale del cimitero.
2. Tale modalità particolare di conferimento dovrà essere utilizzata dagli utenti aventi diritto solo ed esclusivamente nel caso si trovino nell'impossibilità di conferire i rifiuti con la modalità "porta a porta", nei giorni ed orari previsti a calendario.
3. Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti non raccolti con il sistema porta a porta e non conferibili presso la struttura multiraccolta citata, gli utenti dovranno utilizzare il servizio predisposto presso il Centro di Raccolta autorizzato, osservando i giorni e gli orari di apertura dello stesso per gli utenti del Comune di Lovere e le modalità di conferimento riportate.

Art. 15 - Postazione multiraccolta ID-point per seconde case

1. Sul territorio comunale è presente una postazione multiraccolta ID-Point in via Gobetti, presso il piazzale del cimitero, destinata alla raccolta delle cinque frazioni di rifiuti differenziate raccolte con il sistema del "porta a porta": umido, carta, plastica, vetro e lattine, secco non riciclabile.
2. Detto impianto consente agli utenti non residenti, possessori di seconde case all'interno del territorio comunale, che occupano saltuariamente o stagionalmente tali immobili di proprietà come seconde case e che non riescono ad essere presenti in loco il giorno fissato in calendario per la raccolta delle differenti tipologie di rifiuti, di poter conferire i rifiuti differenziati in giorni ed orari diversi.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

3. L'utilizzo di detto impianto è consentito agli utenti aventi diritto solo ed esclusivamente nel caso si trovino nell'impossibilità di conferire i rifiuti con la modalità "porta a porta" nei giorni ed orari previsti a calendario. In tutti i casi è da preferire sempre la modalità della raccolta "porta a porta".

4. L'impianto è attivabile esclusivamente mediante utilizzo di apposita **tessera magnetica numerata** rilasciata agli utenti autorizzati dall'ufficio Tributi del Comune di Lovere, tramite il Gestore del Servizio di Igiene Urbana. La tessera viene associata al nominativo dell'utente ed è personale e non cedibile.

5. La prima tessera agli utenti aventi diritto è gratuita e dovrà essere mantenuta in piena efficienza e non danneggiata.

6. In caso di smarrimento l'utente deve darne comunicare all'ufficio Tributi richiedendo il rilascio di una nuova tessera. L'ufficio provvede a bloccare il numero della tessera smarrita. La consegna di nuova tessera per smarrimento o danneggiamento, imputabile ad una cattiva manutenzione, comporta il pagamento di una somma stabilita annualmente dalla Giunta comunale.

7. In caso di cessazione dell'utenza, la tessera deve essere restituita contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cessazione. In caso di mancata riconsegna viene applicata una penale stabilita anno per anno dalla Giunta comunale.

8. Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle modalità di conferimento che disciplinano la gestione ed il funzionamento della postazione multiraccolta ID-Point, riportati chiaramente sulla struttura stessa e secondo le disposizioni del Regolamento di gestione.

In particolare il conferimento deve avvenire con le seguenti modalità:

- **la frazione secca non riciclabile** deve essere conferita utilizzando esclusivamente i sacchetti di colore rosso facenti parte del kit annuale, riportanti l'anno di conferimento corrispondente e la dicitura "Comune di Lovere".
- **la frazione umida** deve essere conferita utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili in mater-bi chiusi, in modo da evitare fuoriuscite che possano attirare animali e creare situazioni di degrado igienico-sanitario.

9. L'area circostante la struttura è videosorvegliata e l'utilizzo della tessera numerata è tracciato per eventuali controlli da parte della Polizia Locale.

10. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste.


11. Il servizio di svuotamento, allontanamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti conferiti nella struttura multiraccolta ID-Point, nonché la pulizia della postazione, viene effettuato tramite il Gestore del Servizio di Igiene Urbana negli stessi giorni della raccolta con il metodo "porta a porta" delle varie frazioni di rifiuto. In caso di situazioni particolari di riempimento vengono attivati interventi di svuotamento "a chiamata" durante l'anno, non compresi nel calendario.

Art. 16 - Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta è un'area situata in via Libertà, nel Comune di Castro, recintata e attrezzata con contenitori idonei per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuto che non si possono conferire nel ciclo ordinario della raccolta differenziata "porta a porta".

2. L'accesso e il conferimento presso il centro di raccolta comunale da parte dei cittadini privati richiede l'iscrizione al ruolo TARI.

3. I rifiuti conferibili all'interno del Centro di Raccolta autorizzato sono quelli indicati sul calendario della raccolta rifiuti e sulle comunicazioni inviate agli utenti dal Comune di Lovere in



accordo con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, e vanno conferiti in modo separato per tipologia.

4. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari e i giorni stabiliti, fatta eccezione per gli operatori addetti alla gestione del Centro o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Il Comune si riserva la facoltà, a seguito di diverse esigenze organizzative di espletamento del servizio, di variare gli orari e le giornate di apertura in accordo con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed il Comune di Castro. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

5. I soggetti autorizzati al conferimento di rifiuti presso il Centro di Raccolta sono individuati nelle seguenti categorie di utenti:

a) utenze domestiche (privati cittadini residenti nel territorio del Comune, privati cittadini non residenti nel territorio comunale ma iscritti a ruolo).

b) utenze non domestiche (titolari di attività di servizi, commerciali, artigianali e/o produttive operanti sul territorio comunale che sono regolarmente iscritte al ruolo).

- L'accesso e il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale da parte delle imprese/attività commerciali o artigiane è disciplinato dalla parte 4 del D.L. n.152 del 03/04/2006 Testo Unico in Materia Ambientale ed in particolar modo nell'art. 193, e dall'attuale D.Lgs 116/2020.
- Tutte le imprese/attività commerciali o artigiane che intendono trasportare i propri rifiuti (esclusivamente rifiuti urbani) al Centro di Raccolta comunale, devono necessariamente essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali.

6. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza, osservando quanto riportato nei cartelli e nelle informative presso il Centro di Raccolta. Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle norme che disciplinano la gestione ed il funzionamento del Centro di Raccolta autorizzato.

Art. 17 - Associazioni ambientaliste ed organizzazioni di volontariato


1. Il Comune di Lovere, nel promuovere la raccolta differenziata può avvalersi della collaborazione delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, per progetti ed iniziative particolari.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti solidi urbani, nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti, rivolte, in particolar modo, alla raccolta differenziata ed in generale alla tutela ambientale.

Art. 18 – Autosmaltimento

1. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti della frazione umida, degli sfalci e delle potature, può essere effettuato dagli utenti mediante l'utilizzo di appositi composte o concimaie, direttamente nell'orto o nel giardino di proprietà.

2. Nel caso di autosmaltimento della frazione umida, le utenze domestiche hanno diritto alla riduzione tariffaria contemplata nell'art. 3.23 comma 2 del "Regolamento dell'imposta unica comunale IUC".



3. È vietato l'utilizzo di dissipatori di rifiuti alimentari per immissione in fognatura. I sistemi di collettamento e depurazione sul territorio comunale non sono adatti alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti alimentari ridotti in particelle dai dissipatori.

Art. 19 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, è organizzato come segue:

- mediante spazzamento meccanico del suolo nel centro abitato, strade e parcheggi.
- mediante spazzamento manuale del suolo in alcune parti di territorio non raggiungibili dai mezzi.
- mediante svuotamento di cestini stradali.

2. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.

Art. 20 - Modalità di espletamento del servizio di spazzamento strade e parcheggi

1. All'interno delle zone identificate come centro urbano, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili:

- le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- le piazze;
- i marciapiedi;
- i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati e soffiatore, con interventi conformi alle modalità ed alle tempistiche contenute nell'Allegato D.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari a evitare di sollevare polvere e ad evitare che vengano ostruiti, con i detriti, i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

6. Le operazioni di pulizia di alcuni parcheggi sul territorio comunale vengono organizzate da apposita ordinanza che disciplina il divieto di sosta con rimozione forzata nei giorni e negli orari stabiliti e riportati sulla segnaletica verticale presente in loco (Allegato D).

7. Scalinate, vicoli, passaggi e porticati vengono puliti manualmente e con l'ausilio di soffiatore, sempre nel rispetto di quanto riportato nei punti precedenti, secondo il calendario riportato nell'Allegato D.




8. Al fine di migliorare il servizio di pulizia di alcune zone del paese, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana utilizza apposito aspiratore per rifiuti urbani mod. “Glutton” per una frequenza definita in 20 ore settimanali, con calendario riportato nell’Allegato D.

Art. 21 - Modalità di espletamento del servizio di svuotamento cestini stradali

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune di Lovere provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti (cestini).
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti con la periodicità e la metodologia stabilite per ciascuna zona interessata, e con interventi conformi alle modalità ed alle tempistiche contenute nell’Allegato E.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite e pertanto è vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità degli stessi i rifiuti domestici e quelli ingombranti.
4. L’utente deve conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.
5. È vietato altresì spostare, manomettere, rompere o insudiciare i cestini portarifiuti, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall’amministrazione
6. All’interno di numerosi cestini stradali, soprattutto sul lungolago ed in prossimità dei parchi e delle aree a verde pubbliche, sono installati distributori di kit per la raccolta delle deiezioni canine. Gli utenti possono usufruire di questo servizio gratuitamente, in modo da non lordare il suolo pubblico.
7. Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana garantisce il servizio di pulizia della zona circostante al cestino, effettuato contestualmente all’operazione di svuotamento, in modo da mantenere il decoro.

Art. 22 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie, della polvere e del terriccio eventualmente presenti sulla sede stradale viene effettuato nei sedimi delle strade, delle piazze e dei viali interessati da alberature pubbliche e ricadenti nelle zone in cui è attivo questo specifico servizio.
2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dagli operatori addetti, con la periodicità e la metodologia stabilite per ciascuna zona interessata, e con interventi conformi alle modalità contenute nello specifico capitolato d'appalto. Per il servizio citato il Comune di Lovere si avvale di operatori esterni mediante affidamento di appalto e degli operai comunali.
3. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento, ovvero conferito direttamente presso il Centro di Raccolta, qualora risulti di quantità limitata.
4. Il fogliame ed i rami provenienti da utenze private devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, nei giorni ed orari di apertura.



Art. 23 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato esistenti nei centri abitati sono tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree in oggetto.

Art. 24 - Lavaggio e disinfezione delle strade

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi, sia programmati che imprevisti. Tale servizio viene richiesto "a chiamata".
2. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
3. Durante lo svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura idonea a spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 25 - Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali

1. È assicurata la pulizia di fontane, fontanelle nonché la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, presenti sull'intero territorio comunale.
2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite, per ognuna di esse, da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile, e comunque con interventi conformi alle modalità precisate dalla Soprintendenza per le fontane storiche. L'intervento citato viene realizzato da operatori esterni mediante affidamento di appalto e dagli operai comunali.
3. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno un intervento nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità. Il servizio citato viene effettuato una volta all'anno dall'Ente Gestore del reticolo idrico integrato. Un eventuale secondo intervento annuale, generale o riferito a zone particolarmente critiche, può essere effettuato da operatori esterni mediante affidamento di appalto.

Art. 26 - Pulizia del mercato e delle aree pubbliche utilizzate da privati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli correttamente nelle modalità vigenti.
2. È vietato il conferimento nei cestini portarifiuti stradali dei rifiuti prodotti durante l'attività del mercato.
3. È vietato conferire nell'area di pulizia del mercato rifiuti non prodotti direttamente sull'area mercatale del Comune di Lovere.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

4. Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana provvede alla pulizia dell'area di piazzale Aldo Moro dove si svolge il mercato settimanale del sabato, al termine del mercato stesso, mediante rimozione di tutte le tipologie di rifiuto presenti sul piazzale con idonei mezzi ed attrezzature, oltre che la pulizia meccanizzata con il supporto dell'addetto munito di soffiatore su tutte le aree interessate dal mercato cittadino.
5. L'Amministrazione comunale provvede a segnalare con apposita cartellonistica il divieto di parcheggio agli automezzi per il periodo necessario allo svolgimento delle sopracitate operazioni.
6. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente che tramite apposita convenzione.
7. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi per tutto il periodo di validità della concessione.
8. Le aree occupate da spettacoli itineranti sono pulite dagli occupanti, ovvero dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana tramite apposita convenzione con gli interessati.
9. Le imprese che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico sono tenute, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
10. Chiunque effettui le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, convogliare l'acqua per la pulizia delle facciate, lavare la strada, ecc.).
11. Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta.
12. Le imprese e/o i committenti che svolgono lavori edili autorizzati, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti (quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc.), dovranno seguire le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale. In ogni caso è vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 27 - Sgombero della neve

1. Il servizio è gestito dal Comune di Lovere, che può avvalersi di operatori esterni mediante affidamento di appalto.

I compiti dell'operatore incaricato del servizio sono:

- spargimento di sabbia e/o miscele saline allorché, anche in assenza di eventi nevosi, le condizioni meteorologiche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tali operazioni sono effettuate limitatamente alle sedi carreggiabili delle strade comunali, dando la priorità a quelle più soggette al fenomeno e più pericolose per loro caratteristiche



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

tecniche ed, eventualmente, in altri punti specifici su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, dalle scalinate, dai marciapiedi e dagli spazi pubblici in genere.

2. In caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo si può chiedere la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via (denominati "frontisti") a contribuire:

- allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza;
- allo spalamento della cunetta stradale per una larghezza di 20 cm. e di eventuali caditorie o tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiede l'intervento viene effettuato esclusivamente dagli operatori incaricati, viste le normative sulla sicurezza.

3. Nelle aree sgomberate i frontisti possono collaborare a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sottozero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio.

Inoltre:

- la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in nessun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
- i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, l'operazione deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, previa comunicazione agli uffici comunali competenti ed all'autorizzazione da parte della Polizia Locale.

4. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 (venti) cm, gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non sia stata rimossa la neve e ripristinate le normali condizioni delle carreggiate.

5. Eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni metereologiche non saranno imputabili al Comune né all'operatore incaricato al servizio di sgombero sulle strade comunali.



Art. 28 - Conferimento dei rifiuti nelle zone esterne al servizio di raccolta


1. Gli insediamenti sparsi nonché le zone del centro abitato difficilmente raggiungibili (accessi su strade strette, vicoli, porticati e scalinate) sono tenuti a conferire i propri rifiuti al più vicino **punto di raccolta autorizzato**, come da elenco allegato (allegato A).
2. Le modalità, le tipologie di rifiuti e le cadenze di conferimento sono le stesse previste per le aree servite, riportate nel calendario della raccolta dei rifiuti.

Art. 29 - Attività stagionali: modalità di gestione del servizio

1. Nelle zone normalmente escluse dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, in cui si organizzano feste e manifestazioni, la raccolta dei medesimi viene effettuata solo nel periodo di durata della manifestazione.
2. L'organizzatore dell'evento/festa/manifestazione su area pubblica è tenuto a:
 - provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, o direttamente o mediante convenzione con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana.
 - conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata negli appositi contenitori preventivamente richiesti al Gestore del Servizio di Igiene Urbana, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, le operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata, saranno effettuate dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana sulla base del contratto di servizio.
3. In occasione di manifestazioni caratterizzate dalla presenza di banchi o stand, per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti da parte dei visitatori di rifiuti quali cartacce, imballaggi, piccoli residui alimentari, ecc., per completare la dotazione di contenitori messi a disposizione delle manifestazioni, il Comune di Lovere, tramite il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, provvede al posizionamento lungo i percorsi di affluenza dei visitatori di appositi contenitori in cartone tipo "ecobox" usa e getta.

Art. 30 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria pulizia delle aree superficiali e dei viali cimiteriali;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
 - d) cremazioni.
2. I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere conferiti con le modalità previste per la raccolta differenziata. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui alla lett. b), quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, sono raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria, previo benestare del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.



4. I rifiuti di cui alla lett. c) non possono essere avviati in discarica di prima categoria ma esclusivamente alla termodistruzione oppure al reinterro nello stesso cimitero.
5. In ogni caso i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile, munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero e destinati al recupero.
6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio, ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo, sono curati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 31 - Animali morti

1. Per quanto riguarda gli animali (quali per esempio volatili, gatti, cani, suini ed equini), i relativi corpi sono allontanati, previo nulla-osta sanitario, dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione a cura dei proprietari, secondo le indicazioni del personale sanitario veterinario responsabile.
2. In caso di rinvenimento di carcasse di animali morti sulle strade o marciapiedi o luoghi pubblici, l'ufficio comunale competente provvede a gestire il servizio di smaltimento tramite operatori esterni, mediante affidamento di appalto.

Art. 32 - Siringhe

1. Il Comune di Lovere, è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate rinvenute nelle aree pubbliche o di uso pubblico, su segnalazione dei cittadini.
2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando e contenitore con chiusura ermetica.
3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 33 – Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. I mezzi utilizzati devono essere periodicamente puliti ed igienizzati.
2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.



3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Art. 34 - Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui, per esigenze di servizio connesse alla tipologia viaria del centro storico, siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni, tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano riversati direttamente negli autocompattatori di dimensioni maggiori, sempre nell'osservanza delle regole igienico-sanitarie contenute nell'articolo precedente.

2. Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale, in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

Art. 35 - Modalità dello smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti domestici avviene a cura del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, attraverso un'attività integrata costituita da:

- un sistema di selezione delle componenti;
- il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima;
- l'avviamento allo smaltimento finale, nelle modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 36 - Gestione dei rifiuti speciali


1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori o detentori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:

- a) procedere direttamente, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti;
- b) conferire i rifiuti a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferire, previa apposita convenzione, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune.

2. La convenzione di cui al punto c) del presente articolo deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata, ove tecnicamente possibile.

Art. 37 - Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Questi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.



Art. 38 - Principi fondamentali del servizio

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (D.Lgs. 205/2010 e D.Lgs. 116/2020 "Decreto rifiuti").
2. In particolare la gestione del servizio deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni.

Art. 39 - Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Comune di Lovere garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente, che ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedono entro 30 giorni a fornire risposta e consegnano tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
3. Il Comune di Lovere in collaborazione con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale nella conservazione dell'ambiente.

Art. 40 - Espletamento del servizio mediante affidamento

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente.
2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate e autorizzate nella gestione dei rifiuti.

Art. 41 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate sulla scorta delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Ogni violazione al presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 480,00 (pagamento in misura ridotta euro 160,00), ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni a ordinanze e regolamenti comunali.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

Art. 42 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è disapplicata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il medesimo.